


*La responsabilità
amministrativa dell'ente
derivante da reati societari*

Corso Guido Galli

Roma, 04.04.2011

Renato Nitti



*Premessa di carattere generale:
la rilevanza applicativa dei reati
societari è attualmente minima*


- **PRIMA TESI** Relazione Foffani nell'ambito del presente corso
Sostanziale attuale significatività della applicazione delle fattispecie incriminatrici di diritto penale societario nonostante la rilevante modifica del quadro normativo

SECONDA TESI: il quadro che emerge dalle relazioni dei PPGG è decisamente diverso e depone per la sostanziale disapplicazione del diritto penale societario, salvo rari e noti casi


- Relazione PG Palermo 2007 *La drastica riduzione dei procedimenti per reati societari già riscontrata lo scorso anno [soltanto 30 procedimenti] ha segnato una ulteriore flessione....*
- *Le relazioni di tutte le Procure del distretto concordano sulla sostanziale eclisse dei reati in oggetto*
- Relazione PG Cagliari 2007 *numero alquanto esiguo di procedimenti*
- Nella Relazione PG Cassazione del 2010 manca la voce reati societari (mentre è prevista la voce reati fallimentari e tutela del sistema finanziario)
- Relazione PG Trento 2010: *" I reati societari appaiono quasi del tutto inesistenti nel panorama giudiziario distrettuale"*


Ovviamente ancor più limitato è l'ambito applicativo della disciplina di cui al d.lgs. 231/01 in relazione agli illeciti dipendenti da reati societari

Tuttavia la disciplina del dlgs 231/01 in relazione ai reati societari consente di superare alcuni dei problemi dei reati societari: p.es. il problema della termine (breve) di prescrizione in rapporto alla complessità degli accertamenti




Ciò premesso: quadro generale della disciplina del d.lgs. 231/01





Sino al 2001
SOCIETAS
DELINQUERE ET
PUNIRI NON POTEST

con d.lgs.231/01
coinvolgimento
dell'ente nella
reazione "punitiva"
dell'ordinamento



interesse di tutti i soggetti
che partecipano alle
vicende patrimoniali
dell'ente al controllo della
regolarità e della legalità
dell'operato dell'ente

criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

ART. 5



L'ente è responsabile per i reati **COMMESSI**

1

nel suo interesse o a suo vantaggio

2

3



DA PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI

- A) RAPPRESENTANZA;
- B) AMMINISTRAZIONE
- C) DIREZIONE

DA PERSONE CHE ESERCITANO ANCHE DI FATTO

- A) LA GESTIONE E
- B) IL CONTROLLO

4

PERSONE SOTTOPOSTE

- AL CONTROLLO
- ALLA DIREZIONE O
- ALLA VIGILANZA DEI SOGGETTI SOPRAINDICATI


5

COLPA PER ORGANIZZAZIONE


MA: in tal caso, l'ente non risponde se sussistono le condizioni di esonero di cui all'art. 6

MA: in tal caso, l'ente non risponde se sussistono le condizioni di esonero di cui all'art.7

L'ENTE NON RISPONDE SE gli autori del reato HANNO AGITO NELL'INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI TERZI



**STRUTTURA
BINOMICA
DELL'ILLECITO**



FATTO REATO

1

**CRITERI DI
COLLEGAMENTO
TRA REATO
PRESUPPOSTO ED
ENTE**

2

**INTERESSE O VANTAGGIO
DELL'ENTE**

3

**ASSENZA DI INTERESSE
ESCLUSIVO DELL'AGENTE**


4

**RUOLO RICOPERTO EX ART.
5 LETT..A) O LETT.B)**


5

COLPA ORGANIZZATIV.






Nozione di ente



2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli





- Gruppo di società
- Comitato
- Società miste

1. Il presente d.lgs. disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

3. Non si applicano


- allo Stato,
- agli enti pubblici territoriali,
- agli altri enti pubblici non economici nonché
- agli enti che svolgono funzioni

Il caso dei partiti e dei sindacati



- Gruppo di società
- Comitato
- Società miste

Analisi dei casi problematici




Il caso dei partiti e dei sindacati




Cassazione penale sez. II - 09 luglio 2010 - n. 28699

- Gli enti pubblici che svolgono attività economica e le società commerciali a capitale "misto", pubblico e privato, che svolgono servizi pubblici rispondono dei reati commessi nel loro *interesse* o *vantaggio* ai sensi delle disposizioni del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.



Nozione di interesse e di vantaggio




Interesse o vantaggio

- **PRIMA TESI:**
- **In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo *interesse* o a suo *vantaggio*", non contiene un'endiadi,**

i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere

- un *interesse* "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un
- *vantaggio* oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'*interesse* ed il *vantaggio* sono in concorso reale.

Cassazione penale sez. II - 20 dicembre 2005 - n. 3615- JOLLY MEDITERRANEO S.R.L.




Interesse o vantaggio

- **Seconda TESI:**
- **Endiadi che addita un criterio un unitario riconducibile ad un interesse dell'ente inteso in senso obiettivo [pulitanò]**

**Indiretta conferma proprio nella
relazione governativa**

Secondo la Relazione governativa sul 5 co.2: *“ove risulti ... la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio [la previsione opera dunque in deroga al primo comma]”*



Colpa di organizzazione



*non responsabilità oggettiva dell'ente
ma per “colpa di organizzazione”*

*1. Se il reato è stato commesso da [gli APICI] l'ente
non risponde se prova quanto riportato nel co.1
dell'art.6*

**l'ente può dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per evitare la commissione del
fatto anche mediante la adozione di un
adeguato modello organizzativo o
gestionale (ovvero codici etici, o
“compliance programs”)**

*Cassaz. penale sez. VI -
18 febbraio 2010 - n. 27735-
Brill Rover srl*

- il D.Lgs. n. 231 non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato




Grava sull'Accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo.

Militano, inoltre, a favore dell'ente, con effetti liberatori,

- le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D.Lgs. n. 231, art. 6, e, specificamente,
- l'onere per l'ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, [che ricorrono le previsioni del citato art. 6].

Non si apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa.

l'ente non sarà responsabile per illecito amministrativo dipendente dal reato dell'apice se..


- avrà elaborato un modello organizzativo idoneo
 - l'autore del reato in posizione apicale abbia commesso il fatto con condotta fraudolenta nei confronti dell'ente (eludendo sia il modello organizzativo sia la vigilanza che su detto modello effettuava l'organo di controllo)
 - un autonomo organo di effettivo controllo ha effettivamente adeguatamente vigilato
- 



modelli organizzativi e gestionali

valutazione ex ante


- adottato dall'organo dirigente
 - precedente alla commissione del fatto
 - idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il rischio della probatio diabolica)
- 
- "vigilato" e aggiornato da un organismo con poteri di iniziativa e controllo autonomi



idoneità del modello



- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati ART. 6 , CO.2, LETT.A)
- protocolli diretti a programmare formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire ART. 6 CO. 2 LETT. B)
- informazione dell'organo di controllo ART. 6 CO.2 LETT.D)
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare ART. 6 CO. 2 LETT.E)

MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA
COMMISSIONE DI REATI- ART. 6 CO. 2 LETT.C



valutazione ex post


- il modello oltre che idoneo e tempestivamente adottato deve essere efficacemente attuato
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- omissione o insufficienza della vigilanza





- Normalmente è oggetto di valutazione ex post da parte del Giudice

Idoneità del modello

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire




La valutazione della PA riguarda i codici di comportamento che eventualmente si pongono a monte dei compliance programs e non è assistita da presunzione di idoneità vincolante per il giudice



- Normalmente è oggetto di valutazione ex post da parte del Giudice


Idoneità del modello



Eccezionalmente però...

...definiti conformemente

Inoltre ddl che prevede
valutazione ex ante vincolante
[cfr. C.P.-flick]



5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28.9.01 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

adozione di un modello organizzativo e gestionale

sul piano giuridico

- non oggetto di obbligo
- ma di onere: soltanto l'adozione di un idoneo modello può esonerare l'ente e può consentire di accedere a determinati benefici

sul piano economico

La scelta del modello e del suo contenuto è in funzione del c.d. rischio accettabile:

La responsabilità è un rischio.

Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” di più della risorsa da proteggere (fonte: Confindustria)

Dall'onere all'obbligo

- P.es. REGOLAMENTO DELL' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO 26 Marzo 2008, n. 20

Art. 10. Cultura del controllo interno


1. L'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.....

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché

per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del [dlgs 231\01 nonché ai sensi dell'art. 325 d.lgs. 209/05,

le imprese adottano un codice etico che

- definisca le regole comportamentali,
- disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e
- preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico



1. il ruolo preventivo (l'impresa deve essere organizzata in modo da prestarsi male a generare ed occultare comportamenti illeciti) –artt. 6 e 7

**i molti ruoli che
i modelli
possono
giocare in
commedia
(Renato Rordorf)**

**evitare pene interdittive (art. 17 lett b anche in relazione al 65) e
public. sentenza (18)**

sospendere pene interdittive


revocare misure interdittive

convertire pene interdittive

riduzione delle pene pecuniarie

**adozione da parte del commissario
giudiziario**

**MAPPATURA DELLE AREE DI
RISCHIO**




**P.ES.
RAPPORTI
CON LA P.A.**

AREE A RISCHIO PRINCIPALI


CORRUZIONE

**AREE A RISCHIO
STRUMENTALI**




- **LIMITI DONAZIONI**
- **LIMITI SPONSORIZZAZIONI**
- **DISCIPLINA CONSULENZE**

**MAPPATURA DELLE AREE DI
RISCHIO**



CAUTELE PROCEDIMENTALI


**PRINCIPIO DELLA
SEGREGAZIONE DELLE
FUNZIONI**




**EVITARE LA
CONCENTRAZIONE DEL
POTERE DECISIONALE**

- **CHI PROPONE**
- **CHI VALUTA**
- **CHI DECIDE**
- **CHI ESEGUE**₂₉


**MAPPATURA DELLE AREE DI
RISCHIO**



CAUTELE PROCEDIMENTALI




CAUTELE SOSTANZIALI




MECCANISMI DI CONTROLLO


**MAPPATURA DELLE AREE DI
RISCHIO**



CAUTELE PROCEDIMENTALI



CAUTELE SOSTANZIALI




MECCANISMI DI CONTROLLO

INTERNAL AUDITING

ORGANISMO DI VIGILANZA

- LA VIGILANZA ORDINARIA (PROGRAMMA)
- LA VIGILANZA STRAORDINARIA (ISPEZIONI A SORPRESA)




analisi della seconda sezione

capo I
Responsabilità
amministrativa
dell'ente -artt.
1-26

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI E CRITERI
DI ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

SEZIONE II SANZIONI IN GENERALE

SEZIONE III RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DA
REATO (24-26) GIA'
RESPONSABILITA' PER REATI PREVISTI
DAL CODICE PENALE



titolo I
SEZIONE II
sanzioni in
generale
artt.9 -23

sanzioni pecuniarie


**Art. 10 co. 1 per l'illecito amministrativo
dipendente da reato si applica sempre la
sanzione pecuniaria**

sanzioni interdittive

si applicano soltanto:
**a) in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste;**
**b1) o rilevante entità del profitto da reato
commesso da apicale o reso possibile da
gravi carenze organizzative; b2) oppure
reiterazione di illeciti**

confisca

pubblicazione della sentenza



sanzioni pecuniarie : criterio di determinazione


La sanzione pecuniaria viene applicata per quote

in un numero non inferiore a cento né superiore a mille

● 3. L'importo di una quota va da un minimo di 258 € ad un massimo di 1549 €

**minimo
25.800 €
massimo
1.549.000 €**

ovviamente vanno seguiti criteri di commisurazione (ex art. 11 e casi di riduzione)




sanzione interdittiva è

- 1. INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ**
- 2. SOSPENSIONE/REVOCA DI AUTORIZZ./LICENZE/ CONCESS. FUNZIONALI**
- 3. DIVIETO DI CONTRATTARE CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
- 4. REVOCA/ ESCLUSIONE DA AGEVOL./FINANZ./ CONTRIBUTI/SUSSIDI**
- 5. DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI E SERVIZI**

hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni

ma 



MA/1

art. 15

talora in luogo della applicazione
della sanzione il giudice può
disporre la prosecuzione dell'attività
dell'ente da parte di un commissario
....


se grave pregiudizio per
la collettività qualora
pubblico servizio o
servizio di pubblica
necessità

oppure se
rilevanti
ripercussioni
sull'occupazione




MA/2

ART.17



RISARCIMENTO DEL DANNO
ED ELIMINAZIONE DELLE
CONSEGUENZE DANNOSE
(o comunque si è
efficacemente
adoperato in tal senso)

**NON SI APPLICANO LE
SANZIONI INTERDITTIVE
QUANDO, PRIMA DELLA
DICHIARAZIONE APERTURA
DEL DIBATTIMENTO DI
PRIMO GRADO,
CONCORRONO LE SEGUENTI
CONDIZIONI**




ELIMINAZIONE DELLE
CARENZE
ORGANIZZATIVE CHE
HANNO DETERMINATO
IL REATO (con modulo
organizzativo
idoneo)



L'ENTE HA MESSO A
DISPOSIZIONE IL
PROFITTO AI FINI DELLA
CONFISCA (6 U.C.)

● In particolare:

I REATI PRESUPPOSTO




ok


capo I
Responsabilità
amministrativa
dell'ente -artt.
1-26

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI E CRITERI
DI ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

SEZIONE II SANZIONI IN GENERALE

SEZIONE III RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DA REATO (24-
26) GIA' RESPONSABILITA' PER REATI
PREVISTI DAL CODICE PENALE







Premessa del “catalogo” contenuta nella sezione I


- Art.2- Principio di legalità
- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa **in relazione a quel reato** e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione d

a) **Dallo stesso d.lgs. 231/2001**


b) **Da altra legge**



a) Lo stesso d.lgs. 231/2001



**LA FONTE DELLA
RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO Può
ESSERE....**



B) altra legge



1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI 316 BIS
2. 316 TER
3. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ENTE PUBBLICO 640 COMMA 2 N. 1
4. TRUFFA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE 640 BIS
5. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O... 640 TER

ART. 24

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

ART.24bis

Delitti di criminalità organizzata

ART.24ter

CONCUSSIONE E CORRUZIONE


ART. 25

capo I
SEZIONE III

Il catalogo previsto
dal d.lgs. 231/01

24 ter

- 1. 416, sesto comma,**
- 2. 416-bis,**
- 3. 416-ter,**
- 4. 630**
- 5. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività di quelle assoc**
- 6. 74 DPR 309/90**
- 7. 416 cp eccetto co. 6**
- 8. 407, comma 2, lettera a), numero 5) [armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo]**



FALSITA' IN MONETE
FALSITA' IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO
FALSITA' IN VALORI DI BOLLO


ART. 25 bis

REATI SOCIETARI

ART. 25 TER

capo I
SEZIONE III

Il catalogo previsto
dal d.lgs. 231/01



capo I
SEZIONE III
Il catalogo previsto
dal d.lgs. 231/01

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO
E DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO


ART. 25
QUATER

delitti contro la persona -l.228/03

25
quinquies

Abusi di mercato


25
sexies



Abusi di mercato

Art. 25-sexies

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.



Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ART. 25 septies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita

ART. 25 opties

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

ART. 25 novies



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria

25 novies

capo I
SEZIONE III


Il catalogo previsto dal d.lgs. 231/01

Il presente articolo è stato inserito dall'art.4, co.1, della l.3.8.2009, n. 116, come art.25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della l. 23.7.2009, n. 99.






a) Lo stesso d.lgs. 231/2001

**LA FONTE DELLA
RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO Può
ESSERE....**



B) altra legge






a) L. 146/2006



**CASI DI RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO
NON PREVISTI DAL D.LGS.
231/01**





B) 58/98

c) 152/06?


Art.10 L.146/06 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli [artt. 416 e 416-bis CP], dall'[art. 291-quater tu dpr 43/73, e dall'[art.74 dpr.309/90], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co. 2, del [dlgs231/01], per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[art.16, co.3, dlgs 231/01].
[5. e 6 COMMI ABROGATI DA 231/07]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art.12, co 3, 3-bis, 3-ter e 5, [del tu DPR.286/98], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al co.7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'[art.9, co.2 dlgs.231/01], per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al [d.lgs.231/01].




a) L. 146/2006

**CASI DI RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO
NON PREVISTI DAL D.LGS.
231/01**





B) 58/98



c) 152/06?

Responsabilità dell'ente Art. 187-quinquies

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 [dlgs 231/01]. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 [dlgs 231/01], sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).



Trattasi di illecito amministrativo
dipendente da illecito amministrativo ?



L'art. 187 quinquies è inserito infatti nel

Capo III –

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Del TITOLO I BIS


**ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**




a) L. 146/2006


**CASI DI RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO
NON PREVISTI DAL D.LGS.
231/01**

B) 58/98




c) 152/06?





Art. 192

- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.



*n. 41329 (c.c. 7 ottobre 2008) - ordinanza -
Corte di Cassazione sezione III penale*

- Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei rifiuti sembra essere **quello** contenuto al **co. 4** dell'art. 192 del **DLvo** 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato.
- Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque **attualmente** sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di **tassatività** e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti."

Così anche circolare confindustria 16.12.2008

Attenzione: LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96. -

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.

● Art. 19.

● 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni

■ della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e

■ della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

(entro il 9 aprile 2011)

Art. 19.

Co. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del MATTM, del M.POL.EUR. e del MIN.GIU., di concerto con il Min.aff.est., con il MSvEc[altri], nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:




- a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del [dlgs.231/01], e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
- b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed equivalenza rispetto alle sanzioni gia' previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli [artt.12-13 dlgs.231].

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) - art. 52.

- 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
- a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminoso indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
-


(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) - art. 52.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
 - a) decisione quadro *2001 /220/GAI* del Consiglio, del 15 marzo *2001* , relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
 - b) decisione quadro *2001 /413/GAI* del Consiglio, del 28 maggio *2001* , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
 - c) decisione quadro *2002/946/GAI* del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
 - d) decisione quadro *2004/757/GAI* del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.




a) Lo stesso d.lgs. 231/2001

**LA FONTE DELLA
RESPONSABILITA' PER
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO Può
ESSERE....**




B) altra legge



Renato Nitti

49

**Tecnica di
formulazione
del richiamo
del delitto
presupposto**



Tecnica di formulazione del richiamo del delitto presupposto

- Generale nel dlgs 231:p.es.24
- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.


- Speciale nel dlgs 231:p.es. 25 ter
- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Generale in altro testo normativo: p.es. art. 10 146/06

- Speciale in altro testo normativo: p.es. art. 187 quinquies
- L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da



In particolare



L'art. 25 ter d.lgs. 231/01

Primo comma prima parte

Art.25 ter reati societari

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile,, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

A

se commessi nell'interesse della società,

B

da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,

C

qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica

Trattasi di tecnica speciale

“non si limita a collegare le sanzioni ..ai reati, ma interloquisce altresì con il sistema della parte generale” -de vero


QUID IURIS?

Sottosistema di un sottosistema?


PRIMA TESI: Siamo in presenza di una integrale sostituzione dei parametri di riferimento?

SECONDA TESI: Si tratta di una semplice integrazione che non altera sensibilmente i dati essenziali del sistema

TERZA TESI: integrazione soltanto apparente perché non altera in alcun modo il sistema





**Nella legge delega
esplicito richiamo ai
principi e contenuti
della 231**





**Va escluso che il
legislatore abbia
inteso creare un
autonomo
sottosistema**

**Sedes materiae
[Inserimento nella
231]**



Peraltro






Nei lavori preparatori




h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella l.29.9.2000, n. 300, e nel d.lgs. 8.6.2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lett. a) e b) sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

- Stessa formulazione [“a parte qualche deterioramento sintattico”] dell’art. 11 lett. h della legge delega 366/01
- La commissione parlamentare del senato suggerì di eliminare le indicazioni iniziali nel testo dell’art. 25 ter
- Il governo mantenne per timore di abuso di delega



**La responsabilità amministrativa
degli enti per illecito
amministrativo dipendente da
reato societario non costituisce un
autonomo sottosistema del
sottosistema 231**



**p.es. si applica tutta la disciplina
dei compliance programs**



**Si applica tutta la disciplina del
d.lgs. 231 in quanto compatibile
con i profili di specialità espressi
dall'art. 25 ter**

**Verifica dei
profili di
specialità**

se commessi nell'interesse della società,

Art. 5- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- **Prima tesi:** la legge introduce un criterio diverso da quello generale ed intende escludere la rilevanza del mero vantaggio conseguito occorrendo invece che la condotta sia tenuta comunque nell'interesse dell'ente

Guerrini: se ex ante è esclusa la presenza di almeno un cointeresse dell'ente, il meccanismo di imputazione viene a interrompersi, a prescindere da... ogni vantaggio che abbia occasionalmente acquisito

- **Seconda tesi :** La differenza è soltanto apparente: anche nei casi di vantaggio la condotta è nell'interesse dell'ente

L'acquisizione di un vantaggio non è un criterio alternativo rispetto a quello dell'interesse – richiamo pleonastico


da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,

B

- **Prima tesi:** chiaro ed indiscutibile elemento di specializzazione che delimita in misura significativa l'ambito degli apici

Esclusione dal nesso di imputazione dei sindaci rilevanti p.es. in 2621 e 2622, dei soggetti non apicali etc


- **Seconda tesi :** La significativa differenza è soltanto apparente



- **Seconda tesi:** la delimitazione è assai meno significativa di quanto non sembri

Infatti:



- a) La previsione dell'art. 5 è necessariamente più ampia perché riguarda enti e non soltanto società commerciali;**
- b) gli apici “di fatto” devono ritenersi inclusi in forza anche del 2639 c.c.;**
- c) Resta applicabile la disciplina di cui agli artt. 5 e ss. per i soggetti non menzionati;**
- d) Il problema al più si porrebbe per i sindaci**



qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica

- 2 problemi:
 - a) La consecutio

b) Il rapporto con la formula generale




Di fatto una volta interpretato l'interesse in senso oggettivo e così reso parzialmente superfluo il richiamo al vantaggio, deve concludersi che il diverso tenore letterale dell'art. 25 ter neppure "in parte qua" implichi alcuno scostamento dalla disciplina generale

L'art. 25 ter d.lgs. 231/01

Peraltro tutta la tecnica normativa dell'art. 25 ter non sembra brillare per precisione:

- a) Oltre ai richiami non concludenti
- b) Oltre agli errori grammaticali;
- c) C'è anche il fantasma del comma due

Ovvero



L'art. 25 ter d.lgs. 231/01



Art.25 ter -Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: [.....]

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il soggetto ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.

il secondo comma NON C'è!!







a) REATI RICHIAMATI



**QUALI REATI SOCIETARI
SONO RICHIAMATI?**



B) REATI RICHIAMATI ?





**C) REATI NON
RICHIAMATI**

- 2621
- 2622, co.1 a danno di soci o creditori
- 2622 co.3
- 2625 co.2
- [2623 e 2624]
- 2626
- 2627


- 2628
- 2629
- 2629 bis
- 2632
- 2633
- 2636
- 2637
- 2638, co.1 e 2

PER ANALISI DELLA RATIO DEI REATI NON RICHIAMATI (IN PARTICOLARE 2634 E 2635) CFR INFRA




a) REATI RICHIAMATI


**NON TUTTI I REATI CD
SOCIETARI SONO
RICHIAMATI**



B) REATI RICHIAMATI ?




**C) REATI NON
RICHIAMATI**



Il rinvio all'art. 2624

- La lett. f) e la lett. g) richiamano rispettivamente la contravvenzione ed il delitto di cui all'art. 2624, commi 1 e 2 [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione].
- L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39





a) Dato formale: volontà di deresponsabilizzazione delle società di revisione.

b) Precedenti: il legislatore del 2005, allorchè - oltre a creare e inserire nel TUF la fattispecie dell'art. 174 bis - istituì la fattispecie dell'art. 2629 bis cc (reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi), inserì solo la seconda -presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente (art. 25 ter lett. r).

Quid iuris ?

a) Continuità normativa con art. 27 dlgs 39/2010 ?

b) Coerenza e voluntas: 25 ter lett.h/2625 c.c. per casi meno gravi?




a) REATI RICHIAMATI


**NON TUTTI I REATI CD
SOCIETARI SONO
RICHIAMATI**



IMPLICITAMENTE?



B) REATI RICHIAMATI ?





**C) REATI NON
RICHIAMATI**

Cassazione penale sez. II

29.9. 2009-. 41488- RIMOLDI DANTE S.R.L


- **Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica.**

(Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima).




a) REATI RICHIAMATI


**NON TUTTI I REATI CD
SOCIETARI SONO
RICHIAMATI**




B) REATI RICHIAMATI ?



**C) REATI NON
RICHIAMATI**





ARTICOLI NON RICHIAMATI


- 2625 co.1 [è ILLECITO AMMINISTRATIVO]
- 2630 [è ILLECITO AMMINISTRATIVO]
- 2631 [è ILLECITO AMMINISTRATIVO]

- 2622 co.1
in danno della società

- 2634

- 2635

Trattandosi di condotte contrarie all'interesse della società, che arrecano o possono recare danno alla stessa, si è presunto che manchi il requisito del vantaggio\interesse dell'ente



Sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato societario

Ovvero: anche per gli illeciti degli enti così
come per i reati la risposta punitiva è
blanda


MENTRE PER ALTRI REATI è PREVISTA LA SANZIONE INTERDITTIVA

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
316 316 BIS 316 TER 640 N.1 640 BIS 640 TER	FINO A 500 QUOTE (+ AGGRAVANTE)	DIVIETO DI CONTRATTARE ESCLUSIONE DA AGEVOLAZ.. FINANZ.ETC. DIVIETO DI PUBBLICIZZAZ. BENI O SERVIZI
CORRUZIONE IMPROPRIA passiva CORRUZIONE attiva	SINO A DUECENTO QUOTE	
CORRUZIONE PROPRIA passiva CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI passiva ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE CONCUSSIONE + IPOTESI PRECEDENTI AGGRAVATE	DA 200 A 600 QUOTE DA 300 A 800 QUOTE	TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE PER DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO <i>ART.25</i>

REATO**SANZIONE PECUNIARIA****INTERDITTIVA**

2621	DA 200 A 300 QUOTE	<i>nessuna</i>
2622, CO1	DA 300 A 660	<i>nessuna</i>
2622, CO3	DA 400 A 800	<i>nessuna</i>
2623, CO 1	DA 200 A 260	<i>nessuna</i>
2623, CO2	DA 400 A 660	<i>nessuna</i>
2624, CO1	DA 200 A 260	<i>nessuna</i>
2624 CO 2	DA 400 A 800	<i>nessuna</i>
2625	DA 200 A 360	<i>nessuna</i>
2632	DA 200 A 360	<i>nessuna</i>
2626	DA 200 A 360	<i>nessuna</i>
2627	DA 200 A 360	<i>nessuna</i>
2628	DA 200 A 360	<i>nessuna</i>
2629	DA 300 A 660	<i>nessuna</i>
2633	DA 300 A 660	<i>nessuna</i>
2636	DA 300 A 660	<i>nessuna</i>
2637 e 2629 bis	DA 400 A 1000	<i>nessuna</i>
2638, CO 1 E 2	DA 400 A 800	<i>nessuna</i>

ART.25
TER



TUTTAVIA

Sul piano della disciplina processuale una significativa differenza rispetto alla disciplina del reato societario è quella della prescrizione

Premesso che

disciplina
specificamente
dettata


art.34

*... si osservano
le norme del
presente capo*

art. 34: "*per il
procedimento
relativo agli illeciti
amministrativi
dipendenti da
reato.....*

disciplina da
applicarsi per
richiamo


*nonchè, in quanto
applicabili, le
disposizioni del
c.p.p. e delle
disp.att.c.p.p.*



PRESCRIZIONE

SE IL REATO è ESTINTO PER
PRESCRIZIONE, L'ILLECITO
AMMINISTRATIVO NON ESTINTO
PER PRESCRIZIONE POTREBBE
ANCORA ESSERE TRATTATO .

**e' un'ipotesi compatibile con la disciplina
prevista ?**



la "sopravvivenza" dell'illecito amministrativo al reato può verificarsi...


...in relazione al termine prescrizionale interrotto

i casi di interruzione della prescrizione:

per l'illecito soltanto:

1. richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive

2. contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59




ancorchè in numero inferiore rispetto ai casi di interruzione della prescrizione dei reati, va evidenziato che

la richiesta di misura "cautelare" non è invece interruttiva della prescrizione dei reati


E' UN'ALTRA POSSIBILITA' DI SOPRAVVIVENZA DELL'I.A. RISPETTO AL REATO

gli effetti della interruzione:

ex art.22 quarto comma "se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudizio la sentenza che definisce il giudizio"



**NEL PROCESSO EX D.LGS.231/01 NON SI INSEGUE LA PRESCRIZIONE ...
ne' si è inseguiti**



Fine prima parte